

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

MULTIDISTRETTO 108 ITALY

Modello EAS per gli enti di nuova costituzione Omessa comunicazione Remissione *in bonis* – D.L. 2.3.2012 n. 16

Con il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012 n. 44 (di seguito indicato semplicemente come “decreto”), sono state introdotte disposizioni di semplificazione degli adempimenti tributari, volte ad assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini, gli enti e le imprese.

In particolare si ricorda che l’articolo 2, comma 1 del Decreto ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo.

Al fine di accedere al “ravvedimento” dell’omessa comunicazione è necessario che il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina di riferimento per accedere al beneficio; tali requisiti devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione.

La violazione non deve, però, essere stata constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o qualunque altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Con circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un primo commento al Decreto fissando, tuttavia, alcuni “paletti” che sono di sostanziale importanza per gli adempimenti che interessano il settore del non profit.

La citata disposizione riguarda, secondo quanto precisato alla pagina 21 della Circolare, anche il regime fiscale di favore subordinato alla presentazione del Modello EAS.

Pertanto, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme, che però non hanno ottemperato all’invio del modello “EAS” nei termini previsti, possono evitare la decadenza dal regime speciale presentando, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, la tardiva comunicazione.

Sempre la lodata circolare ha chiarito che la locuzione “termine di presentazione della prima dichiarazione utile” deve intendersi la prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, non avendo rilievo il periodo di “tolleranza” dei 90 giorni di cui all’art. 2, comma 7, Dpr 322/98.

La citata circolare precisa, inoltre, che, in sede di prima applicazione della norma ed in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del termine finale entro il quale sanare l’omesso adempimento, il termine è fissato al 31 dicembre 2012.

Pertanto con riferimento al modello EAS, considerando un ente costituitosi a febbraio 2012, per il quale non sia stato inviato il modello EAS entro il termine dei 60 giorni, lo stesso ente potrà fruire dei benefici fiscali presentando la comunicazione (EAS) entro il 31 dicembre 2012, non essendo rilevante in sede di prima applicazione il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione (1° ottobre 2012).

Situazione A REGIME

A regime, invece, al fine di beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis*, gli enti in possesso dei requisiti essenziali (Club ed associazioni satelliti) che non hanno inviato la comunicazione entro il termine dei 60 giorni dalla costituzione potranno usufruire dei benefici fiscali inviando il modello EAS entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo all'omissione.

Tanto affermato, si abbia che gli enti che si costituiscono nel 2013 (ed anni successivi) potranno inviare il modello EAS:

** entro 60 giorni dalla costituzione – ordinariamente;

** ovvero, non avendo rispettato il suddetto termine, entro e non oltre il 30 settembre 2013 (e così ogni anno), con il versamento della relativa sanzione (ferme restando le altre condizioni previste per fruire della remissione *in bonis*).

Sanzioni

Si ricorda, infine che contestualmente alla presentazione “tardiva” del modello EAS occorre versare la sanzione in misura di €uro 258,00, ossia l'importo minimo previsto dall'art. 11, comma 1, D. Lgs 471/97.

La sanzione deve essere versata tramite il modello F.24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 241/97 indicando il codice tributo “8114” (istituito dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 46 del 11 maggio 2012), ma senza possibilità di effettuare compensazioni con crediti disponibili.

L'Agenzia delle Entrate, nella citata circolare 38/2012 (paragrafo 1.2) ha precisato, inoltre, che la sanzione non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 472/97, dal momento che la sanzione rappresenta un onere da assolvere per il riconoscimento dei benefici concessi dalla disposizione.

Il gruppo di studio e lavoro sulle problematiche legali e fiscali del MD è a disposizione per ogni chiarimento.

Roma il 24 ottobre 2012.

Il gruppo di studio
Temi civili e fiscali del MD